

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4722

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DONATI, ANDREIS, CIMA, SCALIA, SALVOLDI, MATTIOLI,
BASSI MONTANARI, CECCHETTO COCO, LANZINGER,
CERUTI, FILIPPINI ROSA, PROCACCI**

Presentata il 4 aprile 1990

**Nuove norme concernenti la disciplina della produzione,
commercio e vendita dei fitofarmaci e prodotti assimilati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale legislazione che regola la produzione, il commercio e l'uso dei fitofarmaci, oggi chiamati « presidi sanitari », ha un riferimento principale nella legge 30 aprile 1962, n. 283, che dedica la lettera *h*) dell'articolo 5 e l'articolo 6 proprio ai « fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate ».

Poco tempo dopo l'approvazione della suddetta legge n. 283 del 1962 fu approvata la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che sostituiva per intero l'articolo 6 della precedente, istituendo contestualmente presso il Ministero della sanità la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, competente in materia, ed un ruolo di ispettori sanitari con funzioni di controllo, in seguito sostituiti dalla

legge 6 dicembre 1965, n. 367, da funzionari tecnici della sanità.

La principale novità apportata da queste modifiche all'articolo 6 è rappresentata dal fatto che i fitofarmaci sono soggetti a registrazione come presidi sanitari e non più come presidi medico-chirurgici.

La legge n. 283 del 1962 e le successive modificazioni dettano norme di carattere generale, demandando ad altri atti la regolamentazione specifica.

Il fatto che la normativa oggi in vigore per una materia così complessa e delicata sia principalmente di grado subordinato, e la vetustà stessa delle norme originarie in un settore che nel frattempo si è evoluto enormemente, sono i due principali difetti dell'attuale legislazione in materia.

Dal 1962 ad oggi l'uso dei fitofarmaci si è diffuso in modo capillare su tutto il territorio nazionale, i consumi sono aumentati di varie volte raggiungendo negli anni ottanta le 200.000 tonnellate con un fatturato annuo di circa 900 miliardi.

Contemporaneamente si è avuta una specializzazione dei fitofarmaci in commercio con l'ingresso per esempio dei sistemici e la diffusione dell'uso dei diserbanti (o erbicidi), ormai ampiamente noti per gli effetti inquinanti sulle acque di falda.

Anche la ricerca sulla tossicità di questi prodotti si è notevolmente approfondita, al punto che dal 1962 ad oggi numerosi sono stati i fitofarmaci ritirati dal mercato o severamente limitati nell'uso per comprovati effetti tossici in particolare teratogeni, mutageni e cancerogeni.

Molti dei prodotti ancora in commercio, fra i quali diversi possono essere acquistati liberamente da chiunque, sono stati riconosciuti da più di un *test* scientifico come genotossici (fonte: banca dati Bethesda University).

Queste constatazioni, unite alla numerosa documentazione che riporta dati relativi alla presenza sul mercato di percentuali variabili di derrate alimentari con residui di fitofarmaci più alti di quelli stabiliti dalla normativa vigente, rendono ineluttabile la convinzione che sia necessaria in tempi brevissimi una completa revisione della legislazione in materia, che definisca in maniera scientificamente inconfutabile, ma anche nel più grande rispetto della tutela della salute dei cittadini, un nuovo sistema di regolamentazione nella produzione, vendita e uso dei fitofarmaci.

A questo scopo è stata predisposta la presente proposta di legge, la quale detta una nuova disciplina della materia.

Essa inserisce alcuni principi del tutto nuovi, che forniscono serie e precise garanzie per una severa regolamentazione di queste sostanze così altamente pericolose per la salute umana, animale e per l'ambiente in generale.

I principi generali possono così essere sintetizzati:

a) definizione dei limiti di tolleranza dei residui dei fitofarmaci negli alimenti che verranno determinati dall'Agenzia italiana fitofarmaci sulla base della tossicità acuta e dell'accumulo e persistenza nell'organismo con l'adozione degli abituali fattori di sicurezza. È comunque in assoluto negata la possibilità di registrazione, e quindi la presenza residuale nei cibi, di fitofarmaci che siano sospetti di mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi;

b) viene introdotto il concetto di sommatoria dei residui, che non può essere superiore al limite massimo di residuo di cinque sostanze diverse presenti contemporaneamente nel prodotto alimentare;

c) viene istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci, come organo con compiti di ricerca, controllo e documentazione sui fitofarmaci. All'Agenzia è demandato il compito di esprimere parere vincolante sull'uso, i residui, la messa in commercio (autorizzazioni e registrazioni) di tutti i fitofarmaci. Dette registrazioni sono valide per cinque anni;

d) vengono stabilite norme precise per la produzione dei fitofarmaci in stabilimenti all'uopo autorizzati;

e) si applica il concetto dell'obbligo di restituzione dei vuoti dei contenitori dei fitofarmaci, previo il pagamento di una cauzione;

f) sono stabiliti i requisiti per la vendita, che è consentita solo ai laureati in scienze agrarie o forestali, agli agrotecnici ed ai periti agrari che abbiano frequentato un apposito corso;

g) viene istituita la farmacia agraria, che è l'unico luogo dove possono essere venduti i fitofarmaci;

h) per l'acquisto e l'uso di tutti i fitofarmaci è necessario che l'acquirente sia in possesso di un patentino conseguito dopo il superamento di un esame al ter-

mine di uno specifico corso. Detto patentino deve essere rinnovato ogni cinque anni (articolo 17);

i) viene istituito il ricettario per l'acquisto dei fitofarmaci. Sono abilitati al rilascio delle relative ricette i laureati in scienze agrarie o forestali, gli agrotecnici ed i periti agrari iscritti nei relativi albi professionali;

l) viene prevista la responsabilità civile e penale per l'emissione di ricette incomplete o in contrasto con le norme previste nella legge;

m) è istituito il registro di carico e scarico dei fitofarmaci per le farmacie agrarie;

n) è vietata la pubblicità dei fitofarmaci in luoghi pubblici o aperti al pubblico e sulle riviste non specializzate;

o) vengono previste restrizioni all'uso di fitofarmaci in alcune aree di particolare pregio ambientale;

p) sono previste norme a tutela degli insetti impollinatori;

q) è prevista l'istituzione di una tassa di concessione sulla produzione di fitofarmaci e un'imposta alla vendita sugli stessi, i cui fondi saranno destinati a progetti di tutela della salute degli operatori agricoli, alla realizzazione di servizi agrometeorologici e centri pubblici di allevamento di insetti utili per la lotta biologica.

Sono infine previste alcune norme transitorie per permettere l'applicazione della legge con tempi diversificati e progressivi.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

CAMPO DI APPLICAZIONE.

ART. 1.

(Definizione).

1. Ai fini della presente legge, per fitofarmaci e prodotti assimilati si intendono tutte quelle sostanze usate in agricoltura con lo scopo di combattere organismi dannosi alle piante.

2. In particolare sono considerati fitofarmaci e prodotti assimilati le seguenti famiglie di prodotti: anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, molluschicidi, nematocidi, rodenticidi, diserbanti, fitoregolatori, integratori nutritivi e biostimolanti, fitofarmaci, coadiuvanti e loro miscele o derivati.

ART. 2.

(Obbligo di autorizzazione).

1. È fatto divieto su tutto il territorio nazionale di fabbricare, formulare, trasportare, detenere, commercializzare per l'uso, vendere nonché cedere a qualsiasi titolo anche a Paesi terzi sostanze chimiche impiegate in agricoltura come fitofarmaci non registrate secondo le norme previste dalla presente legge.

2. Il divieto di cessione e vendita a Paesi terzi di cui al comma 1 si applica altresì ad ogni fitofarmaco per il quale sia disposta cautelativamente l'interdizione all'uso o al commercio in Italia.

ART. 3.

(Esclusioni).

1. La presente legge non si applica alle sostanze di cui all'allegato A, le quali

possono essere prodotte, vendute e utilizzate senza restrizione alcuna, salvo prescrizioni riguardanti i tempi di carenza, l'impiego e eventuali precauzioni all'uso.

2. L'allegato A può essere modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente su proposta dell'Agenzia italiana fitofarmaci di cui all'articolo 5.

ART. 4.

(Residui di fitofarmaci negli alimenti).

1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, i residui nelle derrate alimentari di fitofarmaci e prodotti assimilati, loro metaboliti e altre sostanze facenti parte dei formulati commerciali non possono superare per ogni singola sostanza il limite determinato dalla tossicità acuta e dall'accumulo e persistenza nell'organismo con l'adozione degli abituali fattori di sicurezza.

2. La sommatoria fra i diversi residui non può in ogni caso superare quella ottenuta dalla somma dei residui previsti per cinque sostanze diverse.

3. I limiti di tolleranza dei residui per ciascun prodotto sono fissati dall'Agenzia italiana fitofarmaci e riportati nel decreto del Presidente del Consiglio di cui all'articolo 7, comma 2, che ne ordina la registrazione.

CAPO II.

REGIME AUTORIZZATORIO.

ART. 5.

(Agenzia italiana fitofarmaci).

1. È istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci (AIF).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro

della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, adotta le norme relative alla organizzazione, struttura funzionale, dotazione organica del personale e quant'altro risulti necessario per il funzionamento dell'Agenzia, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 6.

ART. 6.

(Compiti dell'AIF).

1. L'Agenzia italiana fitofarmaci è centro di ricerca permanente nel campo dei fitofarmaci e prodotti assimilati con il compito di:

a) acquisire e vagliare tutta la documentazione di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, integrato dai dati sulla assenza di genotossicità;

b) procedere all'eventuale controllo analitico e tossicologico del fitofarmaco o assimilato per il quale si richiede la registrazione o il rinnovo, tenendo conto delle eventuali trasformazioni del fitofarmaco in altre sostanze con possibile azione tossica;

c) proporre sperimentazioni in collaborazione tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità, allo scopo di accertare l'efficacia del prodotto, la fitotossicità, nonché l'entità e la persistenza dei residui dei rispettivi principi attivi e dei loro metaboliti nei prodotti agricoli e nelle derrate alimentari;

d) stabilire eventuali variazioni del limite legale di tolleranza dei residui dei fitofarmaci o prodotti assimilati;

e) fissare per ciascun principio, o per associazioni di principi attivi, i limiti di tolleranza nei diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e l'intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta. Qualora

siano conosciuti o individuati metaboliti specifici di un determinato fitofarmaco devono essere stabiliti i limiti di tolleranza anche di tali metaboliti;

f) scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia per il controllo dei principi attivi nei fitofarmaci, sia per la determinazione dei residui dei principi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi nei prodotti alimentari, nonché i rispettivi aggiornamenti;

g) stabilire la dose giornaliera potenziale di fitofarmaci che un soggetto può assorbire attraverso gli alimenti o con cui può venire a contatto dall'ambiente, considerando la tolleranza massima di residui negli alimenti e nell'ambiente sulla base dei soggetti più a rischio;

h) proporre, ove lo ritenga necessario, la richiesta del parere del Consiglio superiore di sanità anche nei casi non previsti dalla presente legge;

i) esprimere parere sulla destinazione per uso alimentare delle derrate provenienti dalle sperimentazioni tendenti ad estendere l'impiego dei formulati contenenti principi attivi già noti e pronunciarsi su ogni altra questione attribuita alla sua competenza dalla presente legge o in tutti i casi in cui venga richiesta dal Ministero della sanità;

l) esprimere parere obbligatorio e vincolante su ogni richiesta di registrazione di un fitofarmaco e relativi rinnovi;

m) raccogliere la documentazione scientifica nazionale e internazionale sui rischi nocivi e ambientali derivanti dall'uso dei fitofarmaci, con particolare riferimento alla documentazione dell'Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro, con sede a Lione;

n) studiare i rischi della nocività diretta e indiretta dei fitofarmaci e dei loro metaboliti nei riguardi dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo termine, nonché tutti i pericoli di alterazione dei cicli biologici dell'ecosistema;

o) ricercare e definire le sinergie fra le diverse sostanze presenti nei formulati

commerciali dei fitofarmaci e prodotti assimilati, i metaboliti e altri agenti esterni anche già presenti in natura;

p) suggerire eventuali variazioni al limite della sommatoria dei diversi principi attivi che possono essere contenuti in una derrata alimentare;

q) pubblicare un rapporto annuale da rendere pubblico, sull'uso dei fitofarmaci in Italia e sugli effetti che questi hanno sull'uomo e l'ambiente;

r) proporre l'aggiornamento dell'allegato A, in collaborazione con le associazioni dei produttori biologici.

2. Su designazione dei Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente saranno chiamati a far parte dell'Agenzia ricercatori ed esperti nel campo della medicina del lavoro, chimica ambientale, biologia, tossicologia, oncologia, nonché ricercatori ed esperti dei collegi ed ordini nazionali degli agronomi, agrotecnici e periti agrari nei settori dell'agronomia, entomologia e fitopatologia, e quanti altri si ritenga possano contribuire al perseguimento dei compiti di cui al comma 1.

3. I ricercatori e funzionari che comunque prestino la loro opera alle dipendenze dell'Agenzia non potranno nello stesso periodo contrarre negozi di lavoro o di prestazione d'opera, anche se di sola consulenza non continuativa, con aziende produttrici o distributrici di fitofarmaci o prodotti assimilati.

ART. 7.

(Registrazione dei fitofarmaci).

1. Chi intende richiedere la registrazione come fitofarmaco dei prodotti di cui all'articolo 1, deve presentare domanda al Ministero della sanità.

2. La produzione, il commercio del prodotto e la sua registrazione come fitofarmaco sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo parere vincolante dell'Agenzia italiana fitofarmaci.

3. L'autorizzazione può essere assoggettata a limiti e condizioni di impiego e deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

4. Chi intende richiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla produzione e commercio di un determinato fitofarmaco, deve presentare una nuova domanda almeno dodici mesi prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

5. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2.

6. Al fine del rilascio o del rinnovo della autorizzazione il Ministro della sanità può richiedere all'impresa interessata l'invio di campioni dei fitofarmaci o prodotti assimilati da sottoporre a controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità nonché ulteriori prove di efficacia e fitotossicità da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Non possono essere in ogni caso registrati fitofarmaci per i quali non sia sufficientemente provata l'assenza di genotossicità o per i quali sussista il sospetto di mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi.

8. Ogni domanda di registrazione o di rinnovo dell'autorizzazione alla produzione di un nuovo fitofarmaco o prodotto assimilato, è soggetta alla tassa di concessione di cui all'articolo 32.

ART. 8.

(Riapertura dell'istruttoria, sospensione e ritiro dell'autorizzazione).

1. Nel caso in cui un fitofarmaco o un principio attivo venga vietato per motivi di salute pubblica o ambientale anche in uno solo dei Paesi aderenti all'OCSE, l'Agenzia ha l'obbligo di riaprire immediatamente l'istruttoria al fine di verificare la rispondenza del prodotto ai requisiti di cui alla presente legge mediante l'acquisizione della nuova documentazione e l'effettuazione di nuove e specifiche ricerche.

2. In caso di persistenti dubbi sulla tossicità del prodotto, l'autorizzazione

alla produzione ed alla commercializzazione viene sospesa con ordinanza del Ministro della sanità sino a comprovati esiti negativi.

3. In caso di conferma dei risultati di tossicità o pericolo ambientale, il prodotto viene immediatamente ritirato dal mercato con ordinanza del Ministro della sanità e vengono revocate le autorizzazioni alla produzione ed al commercio.

ART. 9.

(Uso sperimentale dei fitofarmaci).

1. Chiunque intende impiegare a scopo sperimentale prodotti non registrati o registrati per applicazioni diverse da quelle per le quali il prodotto è stato registrato deve chiedere apposita autorizzazione al Ministero della sanità, precisando la località, l'epoca in cui la sperimentazione viene effettuata, le caratteristiche della sperimentazione nonché le sostanze e tecniche impiegate.

2. L'autorizzazione all'impiego sperimentale è concessa dal Ministro della sanità su parere dell'Agenzia italiana fitofarmaci la quale può acquisire dal richiedente ogni informazione necessaria.

3. Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti con prodotti non registrati non devono essere destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali.

4. Il Ministero della sanità, a richiesta degli interessati e sentito il parere dell'Agenzia italiana fitofarmaci, può consentire che siano destinate al consumo alimentare le derrate provenienti da trattamenti effettuati con fitofarmaci registrati, ma sperimentalmente impiegati per usi diversi da quelli per i quali furono registrati.

ART. 10.

(Divieto di sperimentazione su animali).

1. Le sperimentazioni di fitofarmaci e prodotti assimilati non possono essere effettuate su animali vivi nel caso in cui

queste possano essere sostituite da altre tecniche sperimentali riconosciute valide a livello internazionale.

CAPO III.

IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO.

ART. 11.

(Caratteristiche minime necessarie).

1. I fitofarmaci possono essere immessi in commercio soltanto con una confezione o imballaggio rispondente ai seguenti requisiti minimi:

a) deve essere progettato e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, con chiusure ermetiche doppie o triple;

b) non deve essere manomissibile;

c) i materiali che lo costituiscono e la chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto e poter formare con questo combinazioni nocive o pericolose;

d) tutti gli imballaggi devono essere confezionati in materiale idoneo al riuso, anche se dopo appositi trattamenti.

ART. 12.

(Riconsegna dei contenitori).

1. I rivenditori di fitofarmaci sono tenuti a far pagare su ogni confezione una cauzione equivalente o superiore al 10 per cento del prezzo commerciale del prodotto, per un importo comunque non inferiore alle 10.000 lire, fino ad un massimo di 100.000 lire di cauzione per ogni acquisto.

2. L'utilizzatore di fitofarmaci è tenuto a riconsegnare al venditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto, il contenitore vuoto del fitofarmaco, anche se tale contenitore risultasse gravemente danneggiato.

3. Il venditore di fitofarmaci è tenuto a ritirare dai compratori i contenitori dei fitofarmaci, anche qualora questi non siano più riutilizzabili, ed a restituire la cauzione trattenuta al momento della vendita del prodotto.

4. Il venditore deve conferire i contenitori di cui al comma 3 all'azienda che ha prodotto, formulato o comunque commercializzato i fitofarmaci originariamente contenuti nell'imballaggio suddetto.

5. L'azienda produttrice, formulatrice o comunque che ha commercializzato i fitofarmaci è tenuta a ritirare dai venditori i contenitori vuoti e a riutilizzarli, dopo opportuni trattamenti, per nuovi confezionamenti.

6. Qualora gli imballaggi non siano più utilizzabili, questi vanno comunque ritenuti rifiuti « tossici e nocivi » e trattati secondo le vigenti norme in materia.

CAPO IV.

VENDITA DEI FITOFARMACI, IDONEITÀ E FARMACIA AGRARIA.

ART. 13.

(Farmacia agraria).

1. Con la presente legge sono istituite le farmacie agrarie (FA).

2. La farmacia agraria è l'unica rivendita autorizzata al commercio dei fitofarmaci e prodotti assimilati sotto ogni forma e quantità.

3. Chiunque voglia accedere alla titolarità di una farmacia agraria deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15 ed essere autorizzato dall'amministrazione provinciale competente, previa domanda contenente i seguenti dati:

a) nome, cognome e dati anagrafici del richiedente;

b) sede dei locali adibiti al deposito e alla vendita dei fitofarmaci e prodotti assimilati;

c) titolo di studio tra quelli previsti all'articolo 14.

4. Devono inoltre essere allegati in originale o copia autentica il titolo di studio e il certificato di idoneità alla vendita dei fitofarmaci.

5. Alla domanda deve essere acclusa una pianta dei locali adibiti a deposito e vendita in scala non inferiore a 1:500.

6. L'amministrazione provinciale, previo parere favorevole del servizio di igiene pubblica e del territorio della unità sanitaria locale competente, rilascia l'autorizzazione, firmata dal presidente della giunta, alla apertura della farmacia agraria.

ART. 14.

(Requisiti dei venditori).

1. È requisito indispensabile per chiunque voglia ottenere l'autorizzazione al commercio dei fitofarmaci essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze agrarie o forestali, diploma di agrotecnico o di perito agrario.

2. È inoltre requisito indispensabile essere in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 15, conseguito da non più di cinque anni.

ART. 15.

(Certificato di idoneità alla vendita di fitofarmaci).

1. Le amministrazioni provinciali, in collaborazione con le unità sanitarie locali, le associazioni professionali degli agricoltori ed i collegi ed ordini provinciali dei professionisti di cui al comma 1 dell'articolo 14, organizzano annualmente un corso di almeno cento ore sui seguenti argomenti:

a) elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei fitofarmaci;

b) elementi sulla tossicità e sul corretto uso dei fitofarmaci;

c) buone norme per la prevenzione della tossicità cronica e acuta dei fitofarmaci;

d) elementi di legislazione sui fitofarmaci;

e) pratiche agronomiche alternative all'uso di fitofarmaci.

2. L'ammissione al corso è riservata ai possessori di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 14, senza limitazioni nel numero degli iscritti.

3. Alla fine del corso è previsto un esame con prova scritta e orale sulle discipline di cui al comma 1, con votazione espressa in decimi. L'esame si intende superato quando si raggiunge una votazione di almeno sei decimi.

4. L'amministrazione provinciale rilascia, a coloro che abbiano superato l'esame finale, il certificato di idoneità alla vendita dei fitofarmaci e prodotti assimilati.

ART. 16.

(Prodotti vendibili in farmacia agraria).

1. È assolutamente vietata la detenzione, deposito anche provvisorio e vendita di prodotti diversi dai fitofarmaci e prodotti assimilati all'interno degli stessi locali delle farmacie agrarie, fatta eccezione per il deposito e la vendita di attrezzature destinate alla distribuzione e all'immagazzinamento dei fitofarmaci.

CAPO V.

PRESCRIZIONE, ACQUISTO ED USO DEI FITOFARMACI.

ART. 17.

*(Patente per l'acquisto e l'uso
di fitofarmaci).*

1. I soggetti interessati all'acquisto ed all'uso di fitofarmaci necessari per la conduzione dei fondi agricoli, devono essere provvisti della apposita patente di acquisto.

2. La patente che abilita all'acquisto o all'uso dei fitofarmaci si consegue dopo la frequenza di un apposito corso di

almeno 100 ore e relativo superamento dell'esame finale.

3. Al corso non sono ammessi soggetti di età inferiore ai 18 anni.

4. L'amministrazione provinciale competente per territorio organizza, con la collaborazione dei servizi di sviluppo agricolo, degli ex osservatori per le malattie delle piante, delle unità sanitarie locali e delle organizzazioni di categoria, un corso della durata di almeno 100 ore che dovrà affrontare le seguenti materie:

a) agronomia;

b) coltivazioni erbacee;

c) coltivazioni arboree;

d) patologia vegetale;

e) entomologia agraria;

f) tecnologie di conservazione delle derrate agricole con mezzi fisici;

g) le materie di cui all'articolo 15, comma 1.

5. Alla fine del corso i partecipanti, che per esservi ammessi devono dimostrare di essere conduttori di un fondo agricolo e abituali utilizzatori di fitofarmaci, devono superare un esame orale sulle discipline oggetto del corso; non sono ammessi all'esame finale i partecipanti che abbiano superato le 25 ore di assenza.

6. Superato con profitto l'esame finale l'amministrazione provinciale provvede al rilascio di una patente per l'acquisto e l'uso dei fitofarmaci.

7. La patente deve essere rinnovata ogni cinque anni, previa frequenza del corso e superamento dell'esame finale.

ART. 18.

(Ricetta e soggetti abilitati al rilascio).

1. L'acquisto dei fitofarmaci da parte del possessore della relativa patente è comunque subordinato al possesso della ricetta rilasciata dai soggetti abilitati di cui al comma 2.

2. La ricetta deve essere rilasciata da un laureato in scienze agrarie o forestali,

da un agrotecnico o da un perito agrario iscritti nei relativi albi professionali, che certifichino sotto la propria responsabilità la necessità dell'uso dei fitofarmaci nella quantità e nei modi in essa prescritti.

ART. 19.

(Ricettario).

1. L'acquisto dei fitofarmaci ed il loro uso è subordinato alla prescrizione di cui all'articolo 18, da effettuarsi su apposito ricettario madre-figlie debitamente numerato e conforme a un modello predisposto dal Ministero della sanità.

2. La ricetta di cui al comma 1, composta di un originale e due copie, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e indirizzo del compilatore;

b) la malattia, gli attacchi parassitari o le infestanti che si intendono combattere, o su quanto altro si voglia intervenire;

c) la dose del fitofarmaco o prodotto assimilato prescritto;

d) il tempo di carenza;

e) la coltura alla quale è destinato il prodotto;

f) l'epoca, la quantità e le modalità di distribuzione del prodotto.

3. Per ogni ricetta non possono essere prescritti più di tre prodotti.

4. La ricetta madre insieme a due ricette figlia sono consegnate al titolare della patente per l'acquisto, il quale, serbata una delle figlie, consegna le rimanenti al titolare della farmacia agraria che provvede a trasmettere la ricetta madre ai competenti uffici della regione e ad allegare la ricetta rimanente al proprio registro di carico-scarico.

5. Le regioni, sulla base delle copie delle ricette acquisite, predispongono un apposito servizio di rilevazione ed elaborazione dei dati inerenti l'uso dei fitofarmaci sul proprio territorio.

6. I dati acquisiti ed elaborati dalle regioni ai sensi del comma 5 sono pubblici; fatto salvo il diritto di accesso di ogni cittadino, vengono predisposti in collaborazione con l'Agenzia italiana fitofarmaci apposite forme di divulgazione con cadenza almeno annuale.

ART. 20.

(Responsabilità del professionista).

1. Nel caso dell'emissione di ricette incomplete il soggetto abilitato può essere deferito all'ordine o collegio professionale al quale è iscritto, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge.

ART. 21.

(Registro di carico e scarico di fitofarmaci).

1. Il titolare della farmacia agraria deve obbligatoriamente compilare un apposito registro di carico e scarico dei fitofarmaci, vidimato in ogni sua pagina dal Servizio di igiene pubblica e del territorio della unità sanitaria locale di competenza. A tale registro vanno allegate le ricette-figlie rilasciate dall'agronomo, sulle quali il titolare della farmacia agraria deve registrare il numero della patente di autorizzazione all'acquisto che deve essere esibita dal titolare insieme ad un documento di riconoscimento.

CAPO VI.

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.

ART. 22.

(Informatori scientifici e rappresentanti).

1. Il ruolo di informatore scientifico o di rappresentante di aziende produttrici di fitofarmaci o prodotti assimilati è consentito esclusivamente ai laureati in scienze agrarie o forestali, agli agrotecnici ed ai periti agrari, nonché ai laureati in chimica o chimica industriale, ingegneria

chimica, farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche, regolarmente iscritti nei relativi albi professionali.

2. L'attività di informazione scientifica sui fitofarmaci e prodotti assimilati deve essere volta ad assicurare il corretto impiego degli stessi, anche con riferimento alla esigenza del contenimento dei relativi consumi.

3. Il materiale informativo sui fitofarmaci e prodotti assimilati di cui si avvale il rappresentante di aziende produttrici e venditrici deve riferirsi esclusivamente ai testi degli stampati approvati dal Ministero della sanità, alla documentazione in base alla quale è stata concessa l'autorizzazione, alle monografie pubblicate dal Ministero della sanità.

4. Non è consentito pubblicare testi di informazione o divulgazione scientifica relativa a fitofarmaci o prodotti assimilati, su pubblicazioni che non abbiano esclusivo carattere tecnico-scientifico.

5. L'opera del rappresentante di aziende produttrici e venditrici di fitofarmaci e prodotti assimilati è limitata esclusivamente alla presentazione dei prodotti ai soggetti abilitati al rilascio delle ricette e ai commercianti al dettaglio in regola con le norme di cui alla presente legge.

ART. 23.

(Divieto di pubblicità).

1. La pubblicità dei fitofarmaci è consentita soltanto su pubblicazioni che abbiano carattere tecnico-scientifico.

2. È vietata ogni altra forma di pubblicità diretta e indiretta di fitofarmaci in luoghi pubblici o aperti al pubblico o su pubblicazioni diverse da quelle di cui al comma 1.

CAPO VII.

RESTRIZIONI ALL'USO DEI FITOFARMACI.

ART. 24.

(Aree di divieto assoluto).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non dispon-

gano di una propria e specifica normativa, sulla base delle indicazioni e dei parametri tecnici forniti dall'Agenzia di cui all'articolo 5 provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposita normativa o ad adeguare quella esistente al fine di delimitare le aree regionali di divieto assoluto di uso dei fitofarmaci.

2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve tener conto dei rischi dovuti anche alla trasmigrazione dei prodotti che dovrà essere evitata verso i luoghi indicati come esenti qualunque siano le condizioni meteorologiche, idriche e pedologiche.

3. Le aree da individuare a livello regionale si riferiscono a centri abitati, aree limitrofe a corsi d'acqua, invasi, sorgenti o pozzi, parchi, riserve ed aree protette nazionali e regionali, zone di ripopolamento di selvaggina.

4. Nelle zone di cui al comma 3 è comunque vietato l'uso di fitofarmaci, fatte salve speciali deroghe concesse dagli organi regionali o delle province autonome con appositi atti amministrativi.

5. Nel caso di concessioni per i trattamenti nelle aree di cui ai commi precedenti, dovrà essere obbligatoriamente avvertita la popolazione, se necessario attraverso gli uffici del Dipartimento della protezione civile.

6. È vietato l'uso di velivoli per l'irrigazione di fitofarmaci sull'intero territorio nazionale.

ART. 25.

(Aree interdette all'uso degli erbicidi).

1. È vietato l'impiego di erbicidi per il diserbo degli argini stradali, ferroviari, fluviali e lacustri, nei parchi pubblici, nei boschi e in prossimità di siepi e in genere nelle aree agrarie non utilizzate ai fini della coltivazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a delimitare con proprio atto le zone di divieto d'uso degli erbicidi.

ART. 26.

(Tutela degli insetti impollinatori).

1. Al fine di proteggere l'attività pro-nuba degli insetti impollinatori, è assolutamente vietato l'uso di fitofarmaci su piante in fioritura, anche se spontanee e situate sotto la coltura principale.

2. I trattamenti con fitofarmaci possono aver luogo fino a tre giorni prima dell'inizio della fioritura e dopo la caduta dei petali, oppure procedendo al taglio delle specie spontanee in fioritura che si trovano sotto le colture da trattare.

3. È compito dell'agenzia di cui all'articolo 5 stabilire la tossicità dei diversi fitofarmaci verso gli insetti impollinatori, con particolare riferimento alle api.

CAPO VIII.

NORME SANZIONATORIE.

ART. 27.

(Violazioni all'obbligo di conferimento dei contenitori).

1. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 è punito per ogni infrazione con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000.

2. Il venditore e l'azienda che non ottemperino agli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 sono puniti per ogni infrazione con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

ART. 28.

(Emissioni di ricette non conformi).

1. Ogni soggetto abilitato al rilascio di ricette per l'acquisto di fitofarmaci che effettui prescrizioni non conformi a quanto previsto dalla presente legge nel contenuto o nelle modalità di rilascio è punito per ogni infrazione con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000.

2. In casi di particolare gravità, l'autorità amministrativa può sospendere la facoltà di rilasciare ricette per un periodo da sei mesi a due anni.

ART. 29.

(Uso ed induzione all'uso errato di fitofarmaci).

1. Chiunque faccia od induca altri a fare uso di fitofarmaci o prodotti assimilati sulle colture agrarie o sulle derrate alimentari in maniera difforme da quanto previsto dalla presente legge o dalla apposita ricetta è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e con l'arresto da sei mesi a tre anni.

2. Chiunque acquisti o usi fitofarmaci senza essere in possesso del regolare patentino di cui all'articolo 17 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 12.000.000 a lire 20.000.000.

ART. 30.

(Violazione di norme in materia di vendita).

1. Chiunque, titolare di farmacia agraria o comunque addetto alla vendita a norma della presente legge, al fine di consentire l'acquisto o il procacciamento illecito di fitofarmaci o prodotti assimilati violi le disposizioni di cui al capo V, è punito con la multa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 e con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Il giudice può disporre la sospensione da un mese ad un anno dell'autorizzazione alla vendita di fitofarmaci.

3. Alla stessa pena prevista dal comma 1, soggiace chiunque, privo dei previsti titoli ed autorizzazioni, ponga in vendita o comunque procuri ad altri a fini di lucro o di interesse personale fitofarmaci o prodotti assimilati.

ART. 31.

(Violazione delle norme in tema di informazione e pubblicità).

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 22, escluso quanto previsto

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dal comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

2. La violazione del divieto di pubblicità di cui all'articolo 23 nonché il divieto di pubblicazione di testi tecnico-scientifici su pubblicazioni diverse da quelle previste dall'articolo 22, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 50.000.000.

CAPO IX.

NORME FINANZIARIE.

ART. 32.

(Tassa di concessione governativa).

1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6, è aggiunto il seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento
6-bis	1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255): a) tassa di rilascio b) tassa annuale	20.000.000 10.000.000	ordinario ordinario
	2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto: a) tassa di rilascio b) tassa annuale	10.000.000 5.000.000	ordinario ordinario

Note - Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni.

Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 33.

(Imposta speciale sul consumo di fitofarmaci).

1. È istituita una imposta speciale sul consumo di fitofarmaci nella misura del 5 per cento sul prezzo al consumo di ogni prodotto rientrante in tale categoria.

2. I proventi derivanti dall'imposta sono devoluti al Fondo speciale di cui all'articolo 34.

ART. 34.

(Fondo speciale).

1. I proventi della tassa di concessione nonché dell'imposta speciale di cui agli articoli 32 e 33 sono devoluti ad apposito Fondo da istituirsi presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste amministrato, fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e finalizzato alla copertura finanziaria di progetti realizzati dallo stesso Ministero o dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) tutela della salute degli operatori agricoli, realizzata anche attraverso l'attuazione di misure di indagine epidemiologiche nonché controllo sulle condizioni di lavoro e per il miglioramento delle stesse;

b) realizzazione di servizi agrometeorologici nell'ambito di programmi regionali di lotta guidata ed integrata;

c) realizzazione di centri pubblici o associati per l'allevamento di insetti destinati alla lotta biologica denominati « biofabbriche ».

2. Le domande di finanziamento dei progetti di cui al presente articolo sono

inoltrate dalle regioni direttamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede all'approvazione ed al finanziamento dei progetti reputati idonei, sentita l'Agenzia italiana per i fitofarmaci.

CAPO X.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 35.

(Registrazione dei fitofarmaci già in commercio).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti i fitofarmaci attualmente in commercio dovranno essere adeguati alle presenti norme.

2. Nel caso in cui il procedimento non sia concluso entro il termine di cui al comma 1, il prodotto è ritirato dal mercato sino alla completa regolarizzazione.

ART. 36.

(Autorizzazione alla vendita, all'acquisto ed all'uso).

1. I titolari di punti vendita di fitofarmaci hanno l'obbligo di mettersi in regola con le autorizzazioni previste dalla presente legge entro due anni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le amministrazioni provinciali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono organizzare i corsi di cui all'articolo 15 e all'articolo 17 relativi al rilascio delle autorizzazioni al commercio e alla patente necessaria all'acquisto dei fitofarmaci.

3. I soggetti interessati all'acquisto o all'uso di fitofarmaci necessari per la conduzione dei fondi agricoli, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono ottenere il rilascio della apposita patente, secondo le norme di cui all'articolo 17.

ART. 37.

(Ricettario).

1. Allo scadere del 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fitofarmaci non potranno essere posti in vendita senza la presentazione della ricetta di cui all'articolo 18.

ART. 38.

(Divieto dei fitofarmaci post raccolta).

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono vietati tutti i fitofarmaci e prodotti assimilati usati per il trattamento post-raccolta sulle derrate alimentari.

ART. 39.

(Abrogazioni).

1. Il secondo periodo della lettera *h*) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è abrogato.

ART. 40.

(Norme regolamentari).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica verrà adeguato alle presenti norme il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, per l'esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441.

ALLEGATO A
(articolo 3)

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI NON È NECESSARIA LA
PATENTE PER L'ACQUISTO E LA REGISTRAZIONE

SOLFATO DI RAME

ZOLFO

PIRETRINE NATURALI

QUASSINE NATURALI

BACILLUS THURINGENSIS

FEROMONI (per lotta confusionale, monitoraggio o catture di massa)

BENTONITI

FARINE DI ROCCIA

FARINE DI ALGHE

SILICATO DI SODIO

TRAPPOLE (cromotropiche, luminose, alimentari non avvelenate con fitofarmaci)

PROPOLI (soluzione idroalcolica).